

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, ALFONSO GIANNI, RUSSO SPENA

Disposizioni concernenti i limiti di reddito per la corresponsione di prestazioni economiche ai mutilati e invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti

Presentata il 21 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si vuole intervenire a difesa e salvaguardia di coloro che, usufruendo di assegno sociale o di altra provvidenza assistenziale, se li vedono revocati a seguito di misure e di provvedimenti sopraggiunti che comportano un limitatissimo automatico aumento della base imponibile.

Un esempio evidente è costituito dalle conseguenze del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive), e in particolare dell'abolizione della ritenuta per il contributo da parte degli istituti previdenziali al servizio sanitario nazionale che, in molti casi, ha portato ad un incremento dell'imponibile tale da causare la cassazione dell'assegno sociale per-

pito, trasformandosi, così, da misura positiva in provvedimento punitivo nei confronti di percettori di reddito già estremamente bassi.

Si propone, pertanto — quasi a titolo di « norma di salvaguardia » — che, in circostanze simili e a favore di soggetti determinati, il superamento dei limiti di reddito comporti la diminuzione dell'importo del trattamento in pagamento in misura corrispondente alla quota di reddito che eccede gli stessi limiti citati fino a concorrenza dell'importo del trattamento stesso.

Si propone, altresì, anche una misura tesa al recupero di quanto tali soggetti hanno perduto nel periodo intercorso dalla revoca fino alla data di entrata in vigore della nuova legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 2002, il superamento dei limiti di reddito di cui all'articolo 14-*septies*, commi quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente le prestazioni economiche in favore dei mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti, e di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente le pensioni assistenziali in favore degli invalidi civili parziali, comporta la diminuzione dell'importo del trattamento in pagamento, in misura corrispondente alla quota di reddito influente che eccede i limiti citati, fino a concorrenza dell'importo del trattamento stesso.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensione sociale o assegno sociale sostitutivi, corrisposti a mutilati e invalidi civili e a sordomuti a partire dal sessantacinquesimo anno di età.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trattamenti con decorrenza originaria precedente il 1° aprile 2002. Al fine di ottenere il recupero parziale dei trattamenti non goduti a decorrere dal 1° aprile 2002, i titolari di trattamenti già revocati per superamento dei limiti di reddito, permanendo le condizioni di invalidità, dovranno produrre all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita istanza corredata della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2001.

